



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)

Telefono diretto 0916808461

Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it

corteappellosicilia@Ind.it

pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32
DEL 19 APRILE 2016**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 19 aprile 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 170/A

A.S.D. AUDACE PARTINICO BORGETTO (PA) avverso: ammenda di € 250,00; squalifica fino al 30/06/2017 calciatori sigg. Ferdinando Campione e Giuseppe Di Trapani - Campionato Promozione Gir. "A", gara Audace Partinico Borgetto/Monreale Calcio del 13/03/2016 – C.U. n. 299 del 16/03/2016.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Audace Partinico Borgetto impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che le squalifiche a carico dei propri tesserati debbano essere annullate o, comunque, revocate sia per una irregolarità formale del referto di gara redatto dall'A.A. che ne inficerebbe la validità, sia perché i propri tesserati, al momento in cui sarebbero avvenuti i fatti descritti dall'A.A., erano già da tempo rientrati negli spogliatoi per essere stati sostituiti, uno al 24' del 2° tempo e l'altro al 34' del 2° tempo.

A tal fine produce relazione di servizio a firma del responsabile della pubblica assistenza che ha assicurato il servizio di emergenza medica per l'intera durata della gara.

In via del tutto subordinata, ove venisse acclarata la responsabilità dei propri tesserati, chiede che le squalifiche irrogate ai propri tesserati siano rideterminate in termini più equi.

Chiede anche la revoca dell'applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis dell'art. 16

C.G.S. non ricorrendone i presupposti.

Così come chiede la revoca, o quanto meno, la rideterminazione della sanzione dell'ammenda non essendo stato posto in essere alcun atto di violenza in danno degli ufficiali di gara.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza del 12/04/2016.

Alla medesima udienza è stata disposta, ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del C.G.S., l'audizione dell'assistente arbitrale n.1 per rendere chiarimenti in ordine a quanto accaduto al termine della gara in questione.

All'udienza odierna, pertanto, il difensore della reclamante ha insistito nei motivi di gravame.

La Corte Sportiva di Appello, esaminati il referto di gara redatto dall'assistente arbitrale n.1 ed i chiarimenti resi dallo stesso all'udienza del 12/04/2016, osserva che al termine della gara il predetto assistente, ultimo degli ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi, una volta imboccato il sottopassaggio, si è trovato ad avere alle spalle non solo i due calciatori che aveva identificato al momento della sostituzione (i quali contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante avevano preso posto nella panchina fino al termine della gara) ma anche alcuni dirigenti, probabilmente appartenenti alla Audace Partinico Borgetto.

In questo frangente l'assistente arbitrale è stato attinto da alcuni sputi ma lo stesso, a precisa domanda, ha dichiarato di non avere visto chi materialmente abbia posto in essere lo spregevole gesto ma, una volta giratosi, ha individuato non soltanto i predetti due giocatori, che ridevano (al momento gli stessi indossavano dei giubbotti), ma anche altri soggetti probabilmente riferibili alla reclamante.

In ragione di quanto sopra, mancando la certezza che i predetti calciatori possano essere gli autori dello spregevole gesto in danno dell'assistente arbitrale, gli stessi devono rispondere solo per il comportamento irrispettoso da loro posto in essere in danno dell'ufficiale di gara, per la qual ragione la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

Per ciò che attiene l'ammenda, il gravame va disatteso e la sanzione va di contro aggravata, in quanto, oltre al comportamento irrispettoso e offensivo riservato dal pubblico di casa al Commissario di campo, non vi è dubbio alcuno che l'assistente arbitrale, nel sottopassaggio, sia stato raggiunto da alcuni sputi da soggetti dei quali non è certa la identificazione, per cui la società ospitante, ai sensi dell'art. 62 comma 2 N.O.I.F. è comunque, responsabile dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico dei calciatori sigg. Ferdinando Campione e Giuseppe Di Trapani a tutto il 19 aprile 2016.

Revoca, conseguentemente, l'ulteriore sanzione di cui al comma 4 bis dell'art. 16 C.G.S.

Visto l'art. 36 comma 4 del C.G.S. applica alla reclamante l'ammenda, così aggravata, di € 450,00.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.185/A

U.S.D. RANDAZZO (CT) Avverso: inibizione al dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Pillera fino al 03/04/2021 e preclusione alla permanenza del predetto in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C. ai sensi dell'art. 19 comma 3 del C.G.S.; squalifica fino al 03/04/2021 del calciatore sig. Paolo Mavica. Per entrambe le sanzioni con applicazione del disposto dell'art. 16 comma 4bis C.G.S.

Campionato 1^a categoria girone "E", gara Randazzo/Calatabiano del 03/04/2016 - C.U. n°330 del 06/04/2016.

L'A.S.D. Randazzo propone ricorso-impugnazione avverso le statuizioni del Giudice

Sportivo Territoriale sopra riportate, chiedendo la riduzione delle sanzioni ai propri tesserati, evidenziando la funzione sociale che indirizza i propositi della Società.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della Società appellante in udienza, avendone fatto rituale richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il ricorso è inammissibile in quanto pervenuto fuori dei termini abbreviati stabiliti per le ultime quattro gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. (vedi C.U. n° 217/A del 14/12/2015 F.I.G.C.).

Il ricorso, secondo quanto stabilito, sarebbe dovuto pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale da impugnare, vale a dire entro le ore 12.00 del 08/04/2016.

In realtà esso è pervenuto a mezzo pec in data 08/04/2016 alle ore 12.18 e via fax alle ore 12.29.

Il ricorso è altresì inammissibile, in quanto redatto in forma generica e totalmente privo di motivazioni (art. 33 comma 6 C.G.S.) a sostegno delle richieste di riduzione delle sanzioni, in rapporto ai molteplici comportamenti non regolamentari assunti e contestati ai tesserati questione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

Procedimento n.191/A

POL. CEI. A.S.D.C. (PA) Avverso la squalifica per sei gare del calciatore sig. Giacomo Di Giorgi - Campionato giovanissimi regionali "B" gara Fincantieri/C.E.I. A.S.D.C. del 04/04/2016 - C.U. n° 329 sgs 110 del 06/04/2016.

La POL. C.E.I. A.S.D.C. propone ricorso avverso alla sanzione come sopra indicata, chiedendone il ridimensionamento in relazione a quanto effettivamente accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il ricorso è inammissibile in quanto pervenuto fuori dei termini abbreviati stabiliti per le ultime quattro gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (vedi C.U. n° 217/A del 14/12/2015 F.I.G.C.).

Il ricorso, secondo quanto stabilito, sarebbe dovuto pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale da impugnare, vale a dire entro le ore 12.00 del 08/04/2016.

In realtà esso è pervenuto a mezzo raccomandata spedita in data 12/04/2016 e recapitata in data 13/04/2016, ben oltre il termine stabilito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 62,00), non versata.

Procedimento n.192/A

A.S.D. ORATORIO SS. CIRO E GIORGIO (PA) avverso la squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Mariano Cardella - Campionato 1° Cat. Girone "B", gara Oratorio SS. Ciro e Giorgio/Lascari del 10/04/2016 - C.U. n. 341 del 13/04/2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Oratorio SS. Ciro e Giorgio impugna il

provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportato, sostenendo in buona sintesi che il gesto posto in essere dal proprio tesserato non era connotato da alcun intento violento, ma si è trattato solo di un gesto di stizza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 49' del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Mariano Cardella perché, mentre il direttore di gara stava procedendo ad ammonire un proprio compagno di squadra, lanciava la sabbia del terreno in faccia al direttore di gara raggiungendolo sul lato sinistro del volto.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione irrogata dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in ragione del grave comportamento (peraltro ammesso dallo stesso reclamante) posto in essere dal calciatore sig. Mariano Cardella in danno del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.193/A

A.S.D. S.C. PALAZZOLO (SR) avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Santo Carpinteri - Campionato Eccellenza Girone "B", gara Troina/Palazzolo del 10/04/2016 - C.U. n. 341 del 13/04/2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Palazzolo impugna il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportato sostenendo in buona sintesi che il gesto posto in essere dal proprio tesserato, quale la rottura della porta dello spogliatoio, non era volontario ma dovuto ad un caso fortuito essendo lo stesso scivolato andando così a sbattere contro la porta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 37' del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Santo Carpinteri per avere dato volontariamente una violenta e forte spinta ad un avversario sì da farlo cadere a terra dolorante.

Il predetto calciatore, secondo quanto riferisce il Commissario di campo nel suo rapporto, una volta rientrato nello spogliatoio sferrava un calcio in direzione della porta d'ingresso dello spogliatoio ospiti rompendone il vetro martellato.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento non trovando riscontro, negli atti ufficiali di gara, a quanto sostenuto dalla reclamante e risultando, peraltro, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benché minima riduzione, in ragione dei plurimi comportamenti antiregolamentari ed antisportivi posti in essere dal suddetto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.194/A

A.S.D. SAN LEONE (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso squalifiche: per sette gare a carico del calciatore sig. Angelo Manuli; per sei gare a carico calciatore sig. Luigi Longo; per cinque gare a carico del calciatore sig. Vincenzo Roberto Sanfilippo; per quattro gare a carico del calciatore sig. Cristian Sebastiano Belgiorno; per tre gare a carico del calciatore sig. Domenico Marchese - Campionato di 2° Cat./H, gara Play Off Sporting Augusta/ San Leone del 09/04/2016 - C.U. n. 341 del 13/04/2016.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. San Leone ha impugnato i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportati, sostenendo, in buona sintesi, per ciò che attiene al risultato della gara, che questa debba essere ripetuta non ricorrendo i presupposti per la sua sospensione stante le evidenti discordanze tra il rapporto dell'arbitro e quello redatto dal Commissario di campo presente. In particolare, secondo l'assunto della reclamante, nel rapporto redatto da quest'ultimo non è dato evincersi il numero di maglia dei calciatori che hanno accerchiato l'arbitro.

Inoltre, prosegue la reclamante, nulla può essere imputato ai propri sostenitori in quanto la rete di recinzione risultava già tagliata e il campo non risultava essere agibile.

Per quanto attiene alle squalifiche inflitte ai propri tesserati ne chiede in maniera del tutto generica una riduzione, in quanto la loro individuazione sarebbe avvenuta per caso e "certamente" su suggerimento della società consorella.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame per ciò che attiene alle sanzioni inflitte ai tesserati è palesemente inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 36 C.G.S. in relazione al comma 6 dell'art. 33 C.G.S., risultando sul punto assolutamente generico e privo di qualsiasi motivazione.

In ordine al risultato della gara preliminarmente si rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro, degli assistenti ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Di contro il rapporto del Commissario di Campo, ove regolarmente designato, assume rilievo, ai sensi del combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 dell'art. 35 C.G.S., limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressioni blasfeme "*non visti dall'arbitro*".

Ciò posto, dalla lettura del referto di gara si rileva che al 24' del 2° tempo, dopo che la società Sporting Augusta aveva realizzato una rete, l'arbitro veniva accerchiato da alcuni calciatori della società San Leone e più precisamente: dal n.10 sig. Luigi Longo, il quale lo stratonava con forza; dal n.6 sig. Vincenzo Sanfilippo, il quale lo afferrava per un braccio e contestualmente proferiva delle minacce nei suoi confronti; dal n.4 sig. Angelo Manuli, il quale lo spingeva mettendogli, con forza, entrambe le mani sul petto; dal n.15 sig. Cristian Belgiorno, il quale assumeva un comportamento offensivo e minaccioso; dal n.8 sig. Domenico Marchese, il quale assumeva anch'egli un comportamento offensivo e minaccioso. Inoltre il n. 6 sig. Vincenzo Sanfilippo si dirigeva verso l'Assistente arbitro n°1 ed assumeva anche nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso.

L'arbitro a questo punto convocava i due capitani al fine di potere riprendere la gara, ma non gli era possibile riprenderla in quanto le proteste poste in essere dai calciatori appartenenti alla San Leone continuavano. Inoltre il capitano, da individuarsi nella persona del sig. Vincenzo Sanfilippo, ed il vice capitano, da individuarsi nella persona del sig. Domenico Marchese, si mostravano solidali con i loro compagni di squadra, impedendo all'arbitro di assumere i dovuti provvedimenti disciplinari.

Peraltro il comportamento posto in essere dai calciatori sul terreno di gioco alimentava le proteste dei sostenitori della San Leone i quali a loro volta cercavano di penetrare sul terreno di gioco attraverso un varco da loro creato nella rete di recinzione venendo, però, contenuti a stento dalle Forze dell'ordine presenti.

A questo punto il direttore di gara, vista l'impossibilità di assumere i dovuti provvedimenti disciplinari e visto il protrarsi delle proteste dei calciatori nei suoi confronti, anche al fine di preservare la propria incolumità fisica e quella degli assistenti, abbandonava il campo decretando la definitiva sospensione della gara.

In ragione di quanto sopra va condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, considerato che, ove fossero stati assunti i dovuti provvedimenti disciplinari, la società San Leone si sarebbe, comunque, trovata con un numero di calciatori inferiore a quello minimo

per consentirgli la prosecuzione della gara.
Consegue che sul punto il reclamo va respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame in quanto in parte inammissibile e in parte infondato.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19/04/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**